



**Bruxelles, 8 novembre 2018
(OR. en)**

**13731/18
ADD 2**

PECHE 444

PROPOSTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 8 novembre 2018 |
| Destinatario: | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2018) 732 final - Annexes 2 to 8 |
| Oggetto: | ALLEGATI della Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 732 final - Annexes 2 to 8.

All.: COM(2018) 732 final - Annexes 2 to 8



Bruxelles, 7.11.2018
COM(2018) 732 final

ANNEXES 2 to 8

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Consiglio

che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM 8c E 9a AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

Capo I Disposizioni generali

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - i) reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, e
 - ii) reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
- b) «attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) «zona»: le divisioni CIEM 8c e 9a, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- d) «periodo di gestione in corso»: il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
- e) «condizioni speciali»: le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giorni non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

Capo II Autorizzazioni

4. NAVI AUTORIZZATE

- 4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2017, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

- 4.2. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

Capo III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

- 5.1. Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.
- 5.2. Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6. CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI GIORNI

- 6.1. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui un peschereccio dell'Unione può essere autorizzato dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
- a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata in ciascuno dei due anni civili 2016 e 2017 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e
 - b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.
- 6.2. Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.
- 6.3. Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.
- 6.4. L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

| Condizioni speciali | Attrezzo regolamentato | Numero massimo di giorni | |
|---------------------|--|--------------------------|-----|
| | | | |
| | Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrotto con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo | ES | 129 |
| | | FR | 109 |
| | | PT | 113 |
| 6.1.a) e 6.1.b) | Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrotto con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo | Illimitato | |

7. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

- 7.1. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.
- 7.2. Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.
- 7.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
 - il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.
- 7.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
- 8.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio¹ o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio². Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 8.2. Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 8.3. I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 8.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.
- 8.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.
- 8.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.
- 8.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di

¹ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

9. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
 - 9.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio¹ e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
 - 9.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
 - 9.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
 - 9.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.
 - 9.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

Capo IV Gestione

10. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11. PERIODI DI GESTIONE

- 11.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona fissati nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 11.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 11.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di

¹ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

12.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

12.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua comprovata di giorni di attività della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

12.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

12.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

13. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

Capo VI

Obblighi di comunicazione

14. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15. RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

16. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità del periodo di gestione in corso e di quello precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

| | | | |
|--------------|----------|---------------------|-------------------------------------|
| Stato membro | Attrezzo | Periodo di gestione | Dichiarazione dello sforzo cumulato |
| (1) | (2) | (3) | (4) |

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

| Nome del campo | Numero massimo di caratteri/cifre | Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra) | Definizione e osservazioni |
|---|-----------------------------------|--|---|
| (1) Stato membro | 3 | | Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
| (2) Attrezzo | 2 | | Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbrotto ≥ 60 mm LL = palangari di fondo |
| (3) Periodo di gestione | 4 | | Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso |
| (4) Dichiarazione dello sforzo cumulato | 7 | D | Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione |
| ⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi. | | | |

Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

| Stato membro | CFR | Marcatura esterna | Durata del periodo di gestione | Attrezzi notificati | | | | Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati | | | | Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati | | | | Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati | | | | Trasferimento di giorni |
|--------------|-----|-------------------|--------------------------------|---------------------|------|------|-----|---|------|------|-----|---|------|------|-----|--|------|------|-----|-------------------------|
| | | | | N. 1 | N. 2 | N. 3 | ... | N. 1 | N. 2 | N. 3 | ... | N. 1 | N. 2 | N. 3 | ... | N. 1 | N. 2 | N. 3 | ... | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) |

Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi

| Nome del campo | Numero massimo di caratteri/cifre | Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra) | Definizione e osservazioni |
|------------------|-----------------------------------|--|---|
| (1) Stato membro | 3 | | Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
| (2) CFR | 12 | | Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice alfa-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra |

| Nome del campo | Numero massimo di caratteri/cifre | Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra) | Definizione e osservazioni |
|---|-----------------------------------|--|---|
| (3) Marcatura esterna | 14 | S | Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 ⁽²⁾ |
| (4) Durata del periodo di gestione | 2 | S | Durata del periodo di gestione espressa in mesi |
| (5) Attrezzi notificati | 2 | S | Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbocco ≥ 60 mm LL = palangari di fondo |
| (6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati | 2 | S | Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIA |
| (7) Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati | 3 | S | Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIA in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati |
| (8) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati | 3 | S | Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato |
| (9) Trasferimento di giorni | 4 | S | Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti» |
| ⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi. | | | |
| ⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). | | | |

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

Capo I Disposizioni generali

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM 7e.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
- nel periodo di gestione 2017 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
 - non trasbordino pesce in mare verso altre navi;
 - ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2019 e il 31 gennaio 2020, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2019.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- «gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm; e
 - reti fisse, incluse le reti da imbocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;
- «attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- «zona»: la divisione CIEM 7e;
- «periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

Capo II Autorizzazioni

4. NAVI AUTORIZZATE

- 4.1 Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2017, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2 Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
- 4.3 Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

Capo III Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

| Attrezzo regolamentato | Numero massimo di giorni | |
|--|--------------------------|-----|
| Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm | BE | 176 |
| | FR | 188 |
| | UK | 222 |
| Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm | BE | 176 |
| | FR | 191 |
| | UK | 176 |

6. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

- 6.1. Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito

nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

- 6.2. Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
 - a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.
- 6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.
7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
 - 7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
 - 7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
 - 7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
 - 7.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
 - a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

- 7.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.
- 7.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.
- 7.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.
8. **ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA**
- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2018 e il 31 gennaio 2019) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 8.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.
- 8.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

Capo IV Gestione

9. **OBBLIGO GENERALE**

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. **PERIODI DI GESTIONE**

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona fissati nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.
12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI
- Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

Capo VI

Obblighi di comunicazione

13. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2018 e 2019, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

| Stato membro | Attrezzo | Periodo di gestione | Dichiarazione dello sforzo cumulato |
|--------------|----------|---------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

| Nome del campo | Numero massimo di caratteri/cifre | Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra) | Definizione e osservazioni |
|---|-----------------------------------|--|---|
| (1) Stato membro | 3 | | Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
| (2) Attrezzo | 2 | | Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrotto < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm |
| (3) Periodo di gestione | 4 | | Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso |
| (4) Dichiarazione dello sforzo cumulato | 7 | D | Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione |
| ⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi. | | | |

Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

| Stato membro | CFR | Marcatura esterna | Durata del periodo di gestione | Attrezzi notificati | | | | Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati | | | | Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati | | | | Trasferimento di giorni |
|--------------|-----|-------------------|--------------------------------|---------------------|------|------|-----|---|------|------|-----|--|------|------|-----|-------------------------|
| | | | | N. 1 | N. 2 | N. 3 | ... | N. 1 | N. 2 | N. 3 | ... | N. 1 | N. 2 | N. 3 | ... | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) |

Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi

| Nome del campo | Numero massimo di caratteri/cifre | Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra) | Definizione e osservazioni |
|-----------------|-----------------------------------|--|---|
| (1)Stato membro | 3 | | Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
| (2)CFR | 12 | | Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice alfa-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra |

| Nome del campo | Numero massimo di caratteri/cifre | Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra) | Definizione e osservazioni |
|---|-----------------------------------|--|---|
| (3) Marcatura esterna | 14 | S | Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 |
| (4) Durata del periodo di gestione | 2 | S | Durata del periodo di gestione espressa in mesi |
| (5) Attrezzi notificati | 2 | S | Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm |
| (6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati | 3 | S | Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati |
| (7) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati | 3 | S | Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato |
| (8) Trasferimento di giorni | 4 | S | Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti» |
| ⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi. | | | |

ALLEGATO IIC


ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM 2a, 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

| Zona di gestione del cicerello | Riquadri statistici CIEM |
|--------------------------------|--|
| 1r | 31-33 E9-F4; 33 F5; 34-37 E9-F6; 38-40 F0-F5; 41 F4-F5 |
| 2r | 35 F7-F8; 36 F7-F9; 37 F7-F8; 38-41 F6-F8; 42 F6-F9; 43 F7-F9; 44 F9-G0; 45 G0-G1; 46 G1 |
| 3r | 41-46 F1-F3; 42-46 F4-F5; 43-46 F6; 44-46 F7-F8; 45-46 F9; 46-47 G0; 47 G1 e 48 G0 |
| 4 | 38-40 E7-E9 e 41-46 E6-F0 |
| 5r | 47-52 F1-F5 |
| 6 | 41-43 G0-G3; 44 G1 |
| 7r | 47-52 E6-F0 |

Allegato IIC, Appendice 1

Zone di gestione del cicerello



ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

| Zona di pesca | Attività di pesca | Numero di autorizzazioni di pesca | Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri | | Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|----|--|
| Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen | Aringa, a nord di 62° 00' N | pm | DK | pm | pm |
| | | | DE | pm | |
| | | | FR | pm | |
| | | | IE | pm | |
| | | | NL | pm | |
| | | | PL | pm | |
| | | | SV | pm | |
| | | | UK | pm | |

| Zona di pesca | Attività di pesca | Numero di autorizzazioni di pesca | Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri | | Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---|----|--|
| | Specie demersali, a nord di 62° 00' N | pm | DE | pm | pm |
| | | | IE | pm | |
| | | | ES | pm | |
| FR | | | pm | | |
| PT | | | pm | | |
| UK | | | pm | | |
| Non assegnate | | | pm | | |
| | Sgombro ⁽¹⁾ | Non pertinente | Non pertinente | | pm |
| | Specie industriali, a sud di 62° 00' N | pm | DK | pm | pm |
| | | | UK | pm | |
| Acque delle Isole Fær Øer | Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer | pm | BE | pm | pm |
| | | | DE | pm | |
| | | | FR | pm | |
| | | | UK | pm | |

| Zona di pesca | Attività di pesca | Numero di autorizzazioni di pesca | Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri | Numero massimo di navi presenti nello stesso momento | |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|--|-------------------|
| | Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e a est di 6° 30' O | pm ⁽²⁾ | Non pertinente | pm | |
| | Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, tali navi possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base. | pm | BE | pm | pm |
| DE | | | pm | | |
| FR | | | pm | | |
| UK | | | pm | | |
| | Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e a ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O | pm | DE ⁽³⁾ | pm | pm ⁽⁴⁾ |
| FR ⁽³⁾ | | | pm | | |
| | Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco | pm | Non pertinente | pm ⁽⁴⁾ | |

| Zona di pesca | Attività di pesca | Numero di autorizzazioni di pesca | Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri | | Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
|---------------|--|-----------------------------------|---|----|--|
| | Pesca del melù. Il numero totale di licenze di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Fær Øer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù» | pm | DE | pm | pm |
| | | | DK | pm | |
| | | | FR | pm | |
| | | | NL | pm | |
| | | | UK | pm | |
| | | | SE | pm | |
| | | | ES | pm | |
| | | | IE | pm | |
| | | | PT | pm | |
| | Pesca con palangari | pm | UK | pm | pm |

| Zona di pesca | Attività di pesca | Numero di autorizzazioni di pesca | Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri | | Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|----|--|
| | Sgombro | pm | DK | pm | pm |
| | BE | | pm | | |
| | DE | | pm | | |
| | FR | | pm | | |
| | IE | | pm | | |
| | NL | | pm | | |
| | SE | | pm | | |
| | UK | | pm | | |
| | Aringa, a nord di 62° 00' N | pm | DK | pm | pm |
| | DE | | pm | | |
| | IE | | pm | | |
| | FR | | pm | | |
| | NL | | pm | | |
| | PL | | pm | | |
| SE | pm | | | | |
| UK | pm | | | | |

| Zona di pesca | Attività di pesca | Numero di autorizzazioni di pesca | Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri | | Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
|---|---|-----------------------------------|---|----|--|
| 1, 2b ⁽⁵⁾ | Attività di pesca della grancevola artica con nasse | 20 | EE | 1 | Non applicabile |
| | | | ES | 1 | |
| | | | LV | 11 | |
| | | | LT | 4 | |
| | | | PL | 3 | |
| <p>⁽¹⁾ Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.</p> <p>⁽²⁾ Tali dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer.</p> <p>⁽³⁾ Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.</p> <p>⁽⁴⁾ Tali dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer».</p> <p>⁽⁵⁾ La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.</p> | | | | | |

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT¹

1. Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

| | |
|---------|----|
| Spagna | pm |
| Francia | pm |
| Unione | pm |

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

| | |
|---------|-----------------|
| Spagna | pm |
| Francia | pm |
| Italia | pm |
| Cipro | pm ² |
| Malta | pm ² |
| Unione | pm |

¹ Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono essere ridotte al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

² Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito da 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A, del presente allegato.

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

| | |
|---------|----|
| Croazia | pm |
| Italia | pm |
| Unione | pm |

4. Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

| | Numero di pescherecci ¹ | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------|--------|-----------------|--------|--------------------|
| | Cipro ² | Grecia ³ | Croazia | Italia | Francia | Spagna | Malta ⁴ |
| Pescherecci con reti da circuizione | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
| Pescherecci con palangari | pm ⁵ | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
| Pescherecci con lenze e canne | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
| Pescherecci con lenze a mano | pm | pm | pm | pm | pm ⁶ | pm | pm |
| Pescherecci da traino | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
| Altri pescherecci artigianali ⁷ | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm |

¹ I numeri riportati nella presente tabella A del punto 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

² È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

³ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

⁴ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

⁵ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

⁶ Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

⁷ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

Tabella B

| | Capacità totale espressa in stazza lorda | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Cipro | Croazia | Grecia | Italia | Francia | Spagna | Malta |
| Pescherecci con reti da circuizione | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare |
| Pescherecci con palangari | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare |
| Pescherecci con lenze e canne | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare |
| Pescherecci con lenze a mano | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare |
| Pescherecci da traino | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare |
| Altri pescherecci artigianali | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare | da fissare |

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

| Stato membro | Numero di tonnare ¹ |
|--------------|--------------------------------|
| Spagna | pm |
| Italia | pm |
| Portogallo | pm |

¹ Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

| Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| | Numero di allevamenti | Capacità (in tonnellate) |
| Spagna | pm | pm |
| Italia | pm | pm |
| Grecia | pm | pm |
| Cipro | pm | pm |
| Croazia | pm | pm |
| Malta | pm | pm |

Tabella B¹

| Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) | |
|--|----|
| Spagna | pm |
| Italia | pm |
| Grecia | pm |
| Cipro | pm |
| Croazia | pm |
| Malta | pm |
| Portogallo | pm |

¹ La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.

7. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

| Stato membro | Numero massimo di navi |
|--------------|------------------------|
| Irlanda | pm |
| Spagna | pm |
| Francia | pm |
| Regno Unito | pm |
| Portogallo | pm |

8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

| Stato membro | Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione | Numero massimo di pescherecci con palangari |
|--------------|---|---|
| Spagna | pm | pm |
| Francia | pm | pm |
| Portogallo | pm | pm |
| Unione | pm | pm |

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

| Specie bersaglio | Zona | Periodo di divieto |
|--|--|--------------------|
| Squali (tutte le specie) | Zona della convenzione | pm |
| <i>Notothenia rossii</i> | FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud | pm |
| Pesci a pinne | FAO 48.1. Antartico ⁽¹⁾ FAO 48.2. Antartico ⁽¹⁾ | pm |
| <i>Gobionotothen gibberifrons</i> <i>Chaenocephalus aceratus</i> <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> <i>Lepidonotothen squamifrons</i> <i>Patagonotothen guntheri</i> <i>Electrona carlsbergi</i> ⁽¹⁾ | FAO 48.3. | pm |
| <i>Dissostichus</i> spp. | FAO 48.5. Antartico | pm |

| Specie bersaglio | Zona | Periodo di divieto |
|---|--|--------------------|
| <i>Dissostichus</i> spp. | FAO 88.3. Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.5.1. Antartico ^{(1) (2)} FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20' E ⁽¹⁾ FAO 58.4.4. Antartico ^{(1) (2)} FAO 58.6. Antartico ^{(1) (2)} FAO 58.7. Antartico ⁽¹⁾ | pm |
| <i>Lepidonotothen squamifrons</i> | FAO 58.4.4. ^{(1) (2)} | pm |
| Tutte le specie tranne <i>Champocephalus gunnari</i> e <i>Dissostichus eleginoides</i> | FAO 58.5.2. Antartico | pm |
| <i>Dissostichus mawsoni</i> | FAO 48.4. Antartico ⁽¹⁾ nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O | pm |
| ⁽¹⁾ Tranne per scopi di ricerca scientifica. ⁽²⁾ Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE). | | |

PARTE B
TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA
CONVENZIONE CCAMLR NEL 2018/2019

| Sottozona/Divisione | Regione | Campagna | SSRU | | Limiti di cattura del <i>Dissostichus mawsoni</i> (t) | | Limite applicabile alle catture accessorie (t) | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|--------|--|--------|--|-----------------------|--------------|
| | | | SSRU | Limite | | | Razze | <i>Macrourus</i> spp. | Altre specie |
| 58.4.1. | Tutta la divisione | pm | A, B, D, F, H | pm | pm | 5841-1 | pm | pm | pm |
| | | | C (incluse 58.4.1_1, 58.4.1_2) | pm | | 5841-2 | pm | pm | pm |
| | | | E (58.4.1_3, 58.4.1_4) | pm | | 5841-3 | pm | pm | pm |
| | | | G (incluse 58.4.1_5, 58.4.1_6) | pm | | 5841-4 | pm | pm | pm |
| | | | | | | 5841-5 | pm | pm | pm |
| | | 5841-6 | pm | pm | pm | | | | |
| 58.4.2. | Tutta la divisione | pm | A, B, C, D | pm | pm | | pm | pm | pm |
| | | | E (inclusa 58.4.2_1) | pm | | | | | |
| 58.4.3a. | Tutta la divisione 58.4.3a._1 | pm | | | pm | | pm | pm | pm |
| | | | Non pertinente | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Sottozona/Divisione | Regione | Campagna | SSRU | | Limiti di cattura del <i>Dissostichus mawsoni</i> (t) | | Limite applicabile alle catture accessorie (t) | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------|---|--|--|-----------------------|--------------|
| | | | SSRU | Limite | | | Razze | <i>Macrourus</i> spp. | Altre specie |
| 88.1. | Tutta la sottozona | pm | A, B, C, G | pm ⁽¹⁾ | pm ⁽²⁾⁽³⁾ | A, B, C, G ⁽¹⁾ | pm | pm | pm |
| | | | G, H, I, J, K | pm ⁽⁴⁾ | | G, H, I, J, K ⁽⁴⁾ | pm | pm | pm |
| | | | Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del mare di Ross | pm ⁽⁵⁾ | | Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del mare di Ross ⁽⁵⁾ | pm | pm | pm |
| 88.2. | Tutta la sottozona ⁽⁶⁾ | pm | C, D, E, F, G | pm ⁽⁷⁾ | pm | C, D, E, F, G, H, I | pm | pm | pm |
| | | | H | pm | | | | | |
| | | | I | pm | | | | | |
| | | | | | | | | | |

¹ Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del mare di Ross e a nord di 70° S.

² Includere 45 tonnellate per l'indagine nel mare di Ross.

³ Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del mare di Ross.

⁴ Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del mare di Ross e a sud di 70° S.

⁵ Anche per quanto riguarda 88.2 A all'interno della zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del mare di Ross.

⁶ A esclusione di 88.2 A e B, incluse in 88.1.

⁷ Limite complessivo con al massimo 200 tonnellate per ciascun capitolo di ricerca.

Allegato V, parte B - Appendice

Elenco delle piccole unità di ricerca (Small scale research units — SSRU)

| Regione | SSRU | Confine |
|---------|------|---|
| 48.6 | A | Da 50° S 20° O verso est fino a 1° 30' E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S. |
| | B | Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S. |
| | C | Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S. |
| | D | Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S. |
| | E | Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S. |
| | F | Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S. |
| | G | Da 50° S 1° 30' E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1° 30' E, verso nord fino a 50° S. |
| 58.4.1 | A | Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S. |
| | B | Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S. |
| | C | Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S. |
| | D | Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S. |
| | E | Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S. |
| | F | Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S. |

| Regione | SSRU | Confine |
|---------|------|--|
| | G | Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S. |
| | H | Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S. |
| 58.4.2 | A | Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S. |
| | B | Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S. |
| | C | Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S. |
| | D | Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S. |
| | E | Da 62° S 70° E verso est fino a 73° 10' E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S. |
| 58.4.3a | A | Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73° 10' E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S. |
| 58.4.3b | A | Da 56° S 73° 10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73° 10' E, verso nord fino a 56° S. |
| | B | Da 60 ° S 73° 10' E verso est fino a 86 ° E, verso sud fino a 64 ° S, verso ovest fino a 73° 10' E, verso nord fino a 60 ° S. |
| | C | Da 59 ° S 73° 10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60 ° S, verso ovest fino a 73° 10' E, verso nord fino a 59 ° S. |
| | D | Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S. |
| | E | Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S. |

| Regione | SSRU | Confine |
|---------|------|--|
| 58.4.4 | A | Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S. |
| | B | Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S. |
| | C | Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S. |
| | D | Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S. |
| 58.6 | A | Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S. |
| | B | Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S. |
| | C | Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S. |
| | D | Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S. |
| 58.7 | A | Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S. |
| 88.1 | A | Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S. |
| | B | Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S. |
| | C | Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S. |
| | D | Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S. |

| Regione | SSRU | Confine |
|---------|------|---|
| | E | Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S. |
| | F | Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S. |
| | G | Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S. |
| | H | Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S. |
| | I | Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S. |
| | J | Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S. |
| | K | Da 73 ° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76 ° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73 ° S. |
| | L | Da 76 ° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80 ° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76 ° S. |
| | M | Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S. |
| 88.2 | A | Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S. |
| | B | Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S. |
| | C | Da 70° 50' S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50' S. |
| | D | Da 70° 50' S 140 ° O verso est fino a 130 ° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140 ° O, verso nord fino a 70° 50' S. |

| Regione | SSRU | Confine |
|---------|------|--|
| | E | Da 70° 50' S 130 ° O verso est fino a 120 ° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130 ° O, verso nord fino a 70° 50' S. |
| | F | Da 70° 50' S 120 ° O verso est fino a 110 ° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120 ° O, verso nord fino a 70° 50' S. |
| | G | Da 70° 50' S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50' S. |
| | H | Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S. |
| | I | Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S. |
| 88.3 | A | Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S. |
| | B | Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S. |
| | C | Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S. |
| | D | Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S. |

PARTE C

ALLEGATO 21-03/A

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

Informazioni generali

Membro:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello di catture previsto (in tonnellate):

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.

| Sottozona/Divisione | Selezionare la casella corrispondente |
|---------------------|---------------------------------------|
| 48.1 | <input type="checkbox"/> |
| 48.2 | <input type="checkbox"/> |
| 48.3 | <input type="checkbox"/> |
| 48.4 | <input type="checkbox"/> |
| 58.4.1 | <input type="checkbox"/> |
| 58.4.2 | <input type="checkbox"/> |

Tecnica di pesca: Selezionare la casella corrispondente

- Rete da traino convenzionale
- Sistema di pesca continua
- Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
- Altri metodi: precisare

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

| Tipo di prodotto | Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) ⁽¹⁾ |
|---|--|
| Congelato intero | |
| Bollito | |
| Farina | |
| Olio | |
| Altro prodotto, precisare | |
| ⁽¹⁾ Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio | |

Configurazione delle reti

| Misure delle reti | Rete 1 | | Rete 2 | | Altra(e) rete(i) | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Apertura della rete (bocca) | | | | | | |
| Apertura verticale massima (m) | | | | | | |
| Apertura orizzontale massima (m) | | | | | | |
| Circonferenza dell'apertura della rete ⁽¹⁾ (m) | | | | | | |
| Area dell'apertura (m ²) | | | | | | |
| Dimensione media delle maglie nella rete ⁽³⁾ (mm) | Esterna ⁽²⁾ | Interna ⁽²⁾ | Esterna ⁽²⁾ | Interna ⁽²⁾ | Esterna ⁽²⁾ | Interna ⁽²⁾ |
| 1 ^a parte della rete | | | | | | |
| 2 ^a parte della rete | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 ^a parte della rete | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Parte finale della rete (sacco) | | | | | | |
| <p>(1) Prevista in condizioni operative.</p> <p>(2) Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.</p> <p>(3) Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.</p> | | | | | | |

Schema(i) delle reti:

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (*Working Group on Ecosystem Monitoring and Management* — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

1. lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);
2. l'apertura di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad esempio losanga) e materiale (ad esempio polipropilene);
3. la costruzione della maglia (ad esempio annodata, fusa);
4. i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema(i) del dispositivo:

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tipo (ad esempio ecoscandaglio, sonar) | | | |
| Fabbricante | | | |
| Modello | | | |
| Frequenze del trasduttore (kHz) | | | |

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):

Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di *Euphausia superba* e altre specie pelagiche come *mictofidi* e *salpe* (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

| Metodo | Equazione (kg) | Parametro | | | |
|----------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | Descrizione | Tipo | Metodo di stima | Unità di misura |
| Volume del serbatoio | $W*L*H*\rho*1\ 000$ | W = larghezza del serbatoio | Costante | Misura all'inizio della pesca | m |
| | | L = lunghezza del serbatoio | Costante | Misura all'inizio della pesca | m |
| | | ρ = fattore di conversione del volume in peso | Variabile | Conversione del volume in peso | kg/litro |
| | | H = profondità del krill antartico nel serbatoio | Per cala | Osservazione diretta | m |
| Flussometro ⁽¹⁾ | $V*F_{krill}*\rho$ | V = volume di krill antartico e acqua combinati | Per cala ¹ | Osservazione diretta | litro |
| | | F_{krill} = proporzione di krill antartico nel campione | Per cala ¹ | Correzione volume flussometro | - |
| | | ρ = fattore di conversione del volume in peso | Variabile | Conversione del volume in peso | kg/litro |
| Flussometro ⁽²⁾ | $(V*\rho)-M$ | V = volume della pasta di krill antartico | Per cala ¹ | Osservazione diretta | litro |
| | | M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso | Per cala ¹ | Osservazione diretta | kg |
| | | ρ = densità della pasta di krill antartico | Variabile | Osservazione diretta | kg/litro |

| Metodo | Equazione (kg) | Parametro | | | |
|--|---------------------------|---|-----------------------|--|-----------------|
| | | Descrizione | Tipo | Metodo di stima | Unità di misura |
| Bilancia di flusso | $M*(1-F)$ | M = peso di krill antartico e acqua combinati | Per cala ² | Osservazione diretta | kg |
| | | F = proporzione di acqua nel campione | Variabile | Correzione peso bilancia di flusso | - |
| Vassoio | $(M-M_{tray})*N$ | M_{tray} = peso del vassoio vuoto | Costante | Osservazione diretta prima della pesca | kg |
| | | M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati | Variabile | Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento | kg |
| | | N = numero di vassoi | Per cala | Osservazione diretta | - |
| Conversione in farina | $M_{meal}*MCF$ | M_{meal} = peso di farina prodotta | Per cala | Osservazione diretta | kg |
| | | MCF = coefficiente di conversione in farina | Variabile | Conversione della farina in krill antartico intero | - |
| Volume del sacco | $W*H*L*\rho*\pi/4*1\ 000$ | W = larghezza del sacco | Costante | Misura all'inizio della pesca | m |
| | | H = altezza del sacco | Costante | Misura all'inizio della pesca | m |
| | | ρ = fattore di conversione del volume in peso | Variabile | Conversione del volume in peso | kg/litro |
| | | L = lunghezza del sacco | Per cala | Osservazione diretta | m |
| Altro | Precisare | | | | |
| <p>⁽¹⁾ Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.</p> <p>⁽²⁾ Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.</p> | | | | | |

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione $\pm 0,05$ m)

Ogni mese⁽¹⁾ Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione $\pm 0,1$ m).

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro⁽¹⁾

Prima della pesca Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese⁽¹⁾ Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala⁽²⁾ Ottenere un campione dal flussometro e:
misurare il volume (ad esempio 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro⁽²⁾

Prima della pesca Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana⁽¹⁾ Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

| | |
|--------------------------|--|
| Ogni cala ⁽²⁾ | <p>Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro</p> <p>Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)</p> |
| Bilancia di flusso | |
| Prima della pesca | Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione) |
| Ogni cala ⁽²⁾ | <p>Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:</p> <p>misurare il peso di krill antartico e acqua combinati</p> <p>stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato</p> <p>Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)</p> |
| Vassoio | |
| Prima della pesca | Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione $\pm 0,1$ kg) |
| Ogni cala | <p>Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione $\pm 0,1$ kg)</p> <p>Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)</p> <p>Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)</p> |
| Conversione in farina | |
| Ogni mese ⁽¹⁾ | Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero |
| Ogni cala | <p>Misurare il peso di farina prodotta</p> <p>Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)</p> |

Volume del sacco

| | |
|--------------------------|--|
| All'inizio della pesca | Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione $\pm 0,1$ m) |
| Ogni mese ⁽¹⁾ | Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal sacco |
| Ogni cala | Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione $\pm 0,1$ m) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione) |

(1) Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

(2) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

ALLEGATO VI

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

| Stato membro | Numero massimo di navi | Capacità (stazza lorda) |
|--------------|------------------------|-------------------------|
| Spagna | 22 | 61 364 |
| Francia | 27 | 45 383 |
| Portogallo | 5 | 1 627 |
| Italia | 1 | 2 137 |
| Unione | 55 | 110 511 |

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

| Stato membro | Numero massimo di navi | Capacità (stazza lorda) |
|--------------|------------------------|-------------------------|
| Spagna | 27 | 11 590 |
| Francia | 41 ⁽¹⁾ | 7 882 |
| Portogallo | 15 | 6 925 |
| Regno Unito | 4 | 1 400 |
| Unione | 87 | 27 797 |

⁽¹⁾ Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.
4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.
-

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

| | |
|--------|----|
| Spagna | pm |
| Unione | pm |

ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

| Stato di bandiera | Attività di pesca | Numero di autorizzazioni di pesca | Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
|--------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Norvegia | Aringa, a nord di 62° 00' N | pm | pm |
| Isole Fær Øer | Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30' N), 2a, 4a (a nord di 59° N) Sugarello, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7h | pm | pm |
| | Aringa, a nord di 62° 00' N | pm | pm |
| | Aringa, 3a | pm | pm |
| | Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù) | pm | pm |
| | Molva e brosmio | pm | pm |
| | Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30' N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00' O) | pm | pm |
| | Molva azzurra | pm | pm |
| Venezuela ⁽¹⁾ | Lutiani (acque della Guyana francese) | pm | pm |

⁽¹⁾ Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.